

## Il fatto dell'aggiudicatario che causa l'escussione della cauzione provvisoria è la mancanza di tutti i requisiti (Cons.di Stato N.4905/09)

**Autore:** Lazzini Sonia

**In:** Appalti pubblici

A tenore dell' art. 75, co. 6, d.lgs. n. 163/2006 la cauzione provvisoria copre <<la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario>>

Quanto alla censura avente ad oggetto l'incameramento della cauzione provvisoria, con cui si deduce che essa non può essere introitata in caso di difetto dei requisiti generali, ma solo in caso di mancata stipulazione del contratto o di difetto dei requisiti speciali,

il Collegio osserva che, a prescindere da ogni questione sulla natura e funzione della cauzione provvisoria, e sulla possibilità di suo incameramento al di fuori dei casi espressamente previsti, nella specie la possibilità di incamerare la cauzione discende direttamente dall'art. 75, co. 6, d.lgs. n. 163/2006, a tenore del quale detta cauzione copre <<la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario>>;

il fatto dell'affidatario è qualunque ostacolo alla stipulazione a lui riconducibile, dunque non solo il rifiuto di stipulare o il difetto di requisiti speciali, ma anche il difetto di requisiti generali

tratto dalla decisione numero 4905 del 4 agosto 2009 pronunciata dal Consiglio di Stato.

<https://www.diritto.it/il-fatto-dell-aggiudicatario-che-causa-l-escussione-della-cauzione-provvisoria-e-la-mancanza-di-tutti-i-requisiti-cons-di-stato-n-490509/>